

STATUTO TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

Art. 1 Denominazione

Art. 2 Sede

Art. 3 Durata Art. 4 Oggetto sociale

TITOLO II

Forme d'intervento

Art. 5 Forme di intervento

TITOLO III

Soci

Art. 6 Soci

TITOLO IV Capitale Sociale - Quote di partecipazione

Art. 7 Capitale sociale - Quote di partecipazione

Art. 8 Modalità di trasferimento delle quote di partecipazione - Diritto di prelazione

TITOLO V Organi Sociali

Art. 9 Assemblee

Art. 10 Organo Amministrativo

Art. 11 Firma sociale e rappresentanza

Art. 12 Amministratore delegato

Art. 13 Organo di controllo e revisore

TITOLO VI Bilancio e norme diverse

Art. 14 Bilancio Sociale ed utili

Art. 15 Scioglimento e liquidazione

Art. 16 Norme di rinvio

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

Art. 1 Denominazione

1. È costituita, ai sensi del T.U. sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni ed ai sensi delle altre norme vigenti in materia, una Società a responsabilità limitata a capitale prevalentemente pubblico denominata

"FARMACIE MANTOVANE S.r.l."

2. La Società si configura altresì quale società di gestione di servizi pubblici locali.

Art. 2 Sede

La Società ha sede in Mantova e potrà istituire o sopprimere, nelle forme previste dal Codice Civile, sedi secondarie, unità locali in altre località, anche fuori dalla Provincia di Mantova.

Art. 3 Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2075 (duemilasettantacinque)

Art. 5 Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto:

- la gestione di farmacie, la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici e dietetici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici;



Dott. Massimo Bertolucci
NOTAIO



integratori alimentari e di alimenti speciali, erboristeria, apparecchi medicali, elettromedicali e protesici, cosmetici e per l'igiene personale, specialità veterinarie ed altri prodotti in vendita nelle farmacie;

- la preparazione e la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori e di prodotti affini ed analoghi;

- l'esercizio di altri servizi pubblici locali affini, di cui all'art. 113 bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni;

il tutto sotto l'osservanza delle norme che regolano l'esercizio dei singoli rami di attività sopra indicati e previo ottenimento delle licenze eventualmente richieste.

2. La Società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, partecipazioni in società ed enti aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, con espressa esclusione del fine del collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori norme in materia;

- prendere o concedere in affitto aziende o rami di azienda del settore;

- svolgere attività di informazione, educazione sanitaria, formazione ed aggiornamento professionale nonché, attività di ricerca in campo socio-assistenziale-sanitario, anche mediante forme dirette di gestione;

- rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche, ed altre garanzie reali e personali;

- costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di imprese al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuati da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività;

- stipulare contratti di servizio e convenzioni con enti pubblici di qualsiasi natura per la prestazione dei servizi che rientrano nel suo oggetto sociale.

TITOLO II

Forme di intervento

Art. 5 Forme d'intervento

I rapporti tra Società ed ASPEF sono regolati dall'apposito contratto di servizio coerentemente con il contratto di servizio che già disciplina i rapporti tra ASPEF e Comune di Mantova, con la Carta dei Servizi della Società e con il Codice Etico.

" Art. 6 Soci

1. L' AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA (A.S.P.E.F.) del Comune di Mantova è socio unico della società.

2. Non potranno comunque essere cedute a soggetti privati quote superiori al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

3. L'individuazione di soci privati avverrà secondo procedure di

evidenza pubblica secondo le disposizioni vigenti in materia.

4. Ogni aumento di capitale ed ogni trasferimento di quote dello stesso dovrà essere disposto ed attuato nel rispetto del presente articolo e delle norme vigenti in materia di società a controllo pubblico.

Art. 7 Capitale sociale - Quote di partecipazione

Il capitale sociale è di Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila virgola zero zero). I versamenti delle quote sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Art. 8 - Modalità di trasferimento delle quote di partecipazione - Diritto di prelazione

1. Nel caso in cui un socio intenda trasferire la propria quota di partecipazione alla Società (o parte di essa) dovrà - indicando la quota che intende trasferire, le modalità di pagamento e le generalità dell'acquirente - darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della proposta dovrà comunicarlo a tutti i soci, per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione.

2. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del suddetto avviso, devono comunicarlo, a pena di decadenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, nonché, al socio trasferente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nel caso in cui il diritto di prelazione sia esercitato da più soci, la quota dovrà essere ripartita fra gli stessi in proporzione alle quote possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le quote per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione. La partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico avrà comunicato al socio offerente (a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento.

4. Qualora nessuno dei soci abbia esercitato la prelazione nel termine di cui sopra, l'Organo Amministrativo o l'Amministratore Unico potrà indicare un altro acquirente, individuato ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del presente Statuto, disponibile ad acquistare la quota oggetto della proposta di vendita per un corrispettivo pari a quello indicato nella proposta stessa o comunque per un corrispettivo non inferiore al valore della partecipazione, con riferimento al patrimonio sociale esistente alla data della proposta di vendita, determinato da un arbitratore nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Mantova. Detto Arbitratore dovrà pronunciarsi entro un mese dalla avvenuta nomina ed il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro l'ulteriore termine di un mese. Qualora il valore della partecipazione, come sopra determinato, sia inferiore al prezzo

originariamente richiesto:

- i rimanenti soci potranno aderire alla proposta, anche se abbiano in precedenza rinunciato alla prelazione;
- il socio proponente potrà revocare la proposta di cessione.

Le spese relative all'Arbitratore saranno a carico:

- dell'acquirente, in caso di cessione;
- del proponente la cessione, nel caso in cui questa non vada a buon fine. In ogni caso di cessione dovranno essere osservate le norme di cui all'art. 6, secondo e terzo comma, del presente Statuto.

Le modalità di trasferimento e prelazione di cui ai precedenti commi operano in via suppletiva e residuale nel caso in cui la normativa in materia di società a controllo pubblico non fornisca indicazioni a tale riguardo.

Art. 9 - Assemblee

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci, i quali intervengono a norma delle disposizioni che seguono. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché, in Italia.

2. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video, collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

3. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, a norma del presente articolo, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché, non intervenuti o dissenzienti. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione dell'utile;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, del sindaco unico o dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore o Società di Revisione (se nominati), e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Ogni socio, regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto a partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

4. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatasi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

5. L'Assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C., nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

6. L'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili ha luogo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano e ciò sia consentito dalla legge.

7. La convocazione è fatta con avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo d'adunanza, da trasmettersi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo: telefax, posta elettronica, purché, ne risulti l'avvenuta ricezione, al domicilio.

8. Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio che non sia dipendente della Società mediante semplice delega. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

9. Le Assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o, in caso di nomina di un organo amministrativo nella forma collegiale, Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza fungerà da Presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

10. Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, dirigere e regolare la discussione a norma di legge e stabilire le modalità per le singole votazioni.

11. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario; la redazione dei verbali può essere affidata ad un Notaio anche nei casi in cui ciò non è espressamente richiesto dalla legge.

Art. 10 Organo Amministrativo

1. L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico.

L'assemblea della società può disporre, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica") e ss.mm.ii., per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, che la società stessa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains a gear-like emblem and some illegible text. Below the signature, there are some additional handwritten marks, including a large 'M' and some wavy lines.

da tre membri.

2. I componenti l'organo amministrativo, sia esso un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione, possono non essere soci, durano in carica per il periodo, comunque non superiore a cinque esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I componenti l'organo amministrativo, sia esso un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione, non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora la società abbia un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12.07.2011, n. 120.

3. Qualora non sia stata provveduta l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, nomina il Presidente.

4. In caso di Consiglio di Amministrazione, tale organo si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

5. In caso di Consiglio di Amministrazione, tale organo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

6. In caso di Consiglio di Amministrazione, le riunioni di tale organo sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

7. In caso di Consiglio di Amministrazione, per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 C.C. 8. In caso di Consiglio di Amministrazione, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, esso si intenderà decaduto con effetto dall'accettazione dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso. L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata

d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi. Vale comunque il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 2386 C.C.

9. Gli Amministratori hanno diritto ad un compenso annuo, fissato dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle funzioni. Salvo il disposto di cui all'articolo 11 comma 11 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., gli Amministratori che rivestono contemporaneamente la qualifica di Consiglieri nel Consiglio di amministrazione ASPEF non avranno diritto ad alcun compenso, salvo che rinuncino al compenso spettante quali Consiglieri di ASPEF.

10. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

11. L'Organo Amministrativo ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione per l'acquisto e la cessione di partecipazioni in altre società o imprese e per l'acquisto o la cessione di immobili, per i quali atti sarà necessaria la deliberazione dell'Assemblea dei soci nonché il rispetto di tutti gli adempimenti e le prescrizioni in materia di società a controllo pubblico.

Art. 11 Firma sociale e rappresentanza

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, in caso di Consiglio di Amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, e, in caso di Amministratore Unico, allo stesso.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Oltre al direttore generale, ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

3. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

4. Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti norme, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Art. 12 Amministratore delegato

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Amministratore delegato, scegliendolo nel proprio seno.

2. Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore delegato, con apposita deliberazione, alcune mansioni e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio stesso, nel rispetto

dello statuto medesimo e della legge.

ART. 13 Organo di controllo

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi dall'assemblea, quando la legge lo impone o quando lo ritengono necessario, nominano un Sindaco, un Collegio Sindacale, ovvero un Revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C. la revisione legale dei conti può essere esercitata alternativamente o dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, oppure da un Revisore Contabile, o da una Società di Revisione nominati e funzionanti nel rispetto della normativa dettata in tema di controllo delle società per azioni.

L'assemblea può, alternativamente, nominare l'organo di controllo in forma monocratica o collegiale.

Nel caso in cui la scelta cada sull'organo collegiale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti la scelta degli stessi deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12.07.2011, n. 120. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

Il sindaco o i membri del collegio Sindacale, sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei membri dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I membri dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

I membri dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

In caso di nomina dell'organo collegiale, per le ipotesi di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

L'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. e quando esercita anche la revisione legale dei conti dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

La retribuzione annuale dei membri dell'organo di controllo,

qualunque sia la sua composizione, è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Delle decisioni dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti o dal sindaco unico; in caso di nomina di organo collegiale, le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I membri dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, devono assistere alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'organo di controllo, deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.

Quando la revisione legale dei conti sia obbligatoria, il Revisore Contabile è scelto tra gli iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Art. 14 Bilancio sociale ed utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo, secondo le norme di legge, redigerà il bilancio di esercizio, da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea.

3. L'utile netto verrà ripartito nel modo seguente:

a) una quota pari al 5% (cinque per cento), fino alla concorrenza della quinta parte del Capitale Sociale, viene assegnata al Fondo di Riserva Legale;

b) una quota pari al 5% (cinque per cento) viene assegnata al Fondo di Riserva Statutaria, fino alla concorrenza di metà del Capitale Sociale; con delibera assembleare tale riserva potrà essere resa disponibile per le seguenti finalità: nuovi servizi; acquisto di beni strumentali; investimenti;

c) l'utile residuo verrà assegnato ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo diversa destinazione, deliberata dall'Assemblea che

approva il Bilancio.

Art. 15 Scioglimento e liquidazione

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso saranno stabilite dall'Assemblea a norma delle disposizioni del Codice Civile.

Art. 16 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia. Non si applicano le eventuali disposizioni del presente Statuto che siano in conflitto con le disposizioni di cui al D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica") e ss.mm.ii. o con ulteriori disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia.

Mantova l'11 (undici) dicembre 2017 (duemiladiciassette)



